



*Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.*

## **Ordinanza sulle finanze della Confederazione**

**(OFC)**

**Modifica del 10 novembre 2021**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 aprile 2006<sup>1</sup> sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:

### *Art. 10* Definizioni

(art. 21 segg. e 63 cpv. 2 lett. d LFC)

<sup>1</sup> Il *credito d'impegno* autorizza ad assumere impegni finanziari per un progetto determinato o per un gruppo di progetti simili sino all'importo massimo stanziato.

<sup>2</sup> Il *credito aggiuntivo a un credito d'impegno* è il complemento di un credito d'impegno insufficiente.

<sup>3</sup> Il *trasferimento di credito* è la facoltà conferita esplicitamente al Consiglio federale, mediante un decreto federale semplice, di aumentare un credito d'impegno a scapito di un altro.

### *Art. 11 lett. a n. 1 e 1<sup>bis</sup>*

Non sono chiesti crediti d'impegno:

- a. se i costi totali nei singoli casi ammontano a meno di 10 milioni di franchi:
  1. per la conclusione di contratti di locazione di immobili a lungo termine,
  - 1<sup>bis</sup>. per la conclusione di contratti di diritto di superficie,

*Art. 14* Liberazione di crediti

(art. 24 LFC)

Sempre che nell'atto di stanziamento del credito non sia esplicitamente prevista la competenza del Consiglio federale, spetta ai dipartimenti decidere la liberazione di crediti d'impegno secondo l'articolo 24 LFC. I dipartimenti possono demandare tale competenza a servizi loro subordinati.

*Art. 24 cpv. 2*

<sup>2</sup> Fatto salvo l'articolo 36 capoverso 1 LFC, il Consiglio federale autorizza le spese urgenti e le uscite urgenti per investimenti a titolo di anticipazione, previo consenso della Delegazione delle finanze.

*Art. 26, rubrica*

Riporti di credito

(art. 37 LFC)

*Art. 27, rubrica, nonché cpv. 1<sup>bis</sup> e 4*

Procedura per i crediti aggiuntivi, i riporti di credito e i sorpassi di credito

(art. 33–37 LFC)

<sup>1bis</sup> Se un fabbisogno supplementare supera il sorpasso di credito ammesso secondo l'articolo 36 capoverso 2 LFC, il credito aggiuntivo deve essere domandato per l'intero importo.

<sup>4</sup> Nell'ambito della chiusura dei conti le unità amministrative devono motivare i sorpassi di credito di cui all'articolo 36 LFC.

*Art. 29 lett. b e c*

La contabilizzazione deve essere eseguita:

b. *Abrogata*

c. in caso di imposte, nel periodo contabile in cui sorge il credito;

*Art. 31* Conservazione dei libri di commercio e dei documenti contabili

(art. 38 LFC)

<sup>1</sup> Le unità amministrative conservano i libri di commercio e i documenti contabili per dieci anni. Il termine di conservazione decorre dalla fine dell'esercizio. Sono fatti salvi gli obblighi di conservazione previsti da leggi speciali.

<sup>2</sup> I libri di commercio e i documenti contabili sono conservati in forma elettronica. La concordanza con le operazioni e gli altri eventi cui si riferiscono deve essere garantita e i libri di commercio e i documenti contabili devono poter essere resi leggibili in ogni momento.

*Art. 36 cpv. 3*

<sup>3</sup> I direttori delle unità amministrative sono responsabili per l'introduzione, l'impiego e la gestione di un adeguato sistema di controllo interno nel loro settore di competenza.

*Art. 37 Disciplina della firma*

(art. 39 LFC)

<sup>1</sup> L'approvazione dei documenti contabili e l'autorizzazione dei pagamenti richiedono una doppia firma. L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) può concedere deroghe d'intesa con il Controllo federale delle finanze.

<sup>2</sup> Chi approva i documenti contabili e autorizza i pagamenti ne attesta in tal modo l'esattezza.

<sup>3</sup> La competenza per autorizzare pagamenti può essere delegata a un centro di prestazioni di servizi dell'Amministrazione federale.

<sup>4</sup> L'approvazione e l'autorizzazione per via elettronica sono equiparate alla firma autografa se:

- a. l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione delle persone che concedono approvazioni e autorizzazioni sono garantite;
- b. la procedura di approvazione o di autorizzazione è documentata; e
- c. l'integrità dei dati riguardanti i giustificativi registrati e della procedura di approvazione o di autorizzazione documentata è assicurata.

<sup>5</sup> I direttori delle unità amministrative sono responsabili dell'attuazione del disciplinamento della firma ai sensi del presente articolo e delle istruzioni dell'AFF. L'attuazione deve essere conforme alla ripartizione dei compiti e delle competenze dell'unità amministrativa.

*Art. 37a–38*

*Abrogati*

*Art. 41 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> Le prestazioni sono computate secondo il principio del costo pieno. Se una prestazione a favore di terzi viene fornita a titolo oneroso, il prezzo stabilito si applica anche per il computo delle prestazioni interno all'amministrazione. Per i costi di alloggio viene di regola computata una pigione orientata alle condizioni di mercato.

<sup>4</sup> Per la fase iniziale della fornitura delle prestazioni, l'AFF può autorizzare deroghe temporanee al computo del costo pieno se l'unità amministrativa che fornisce le prestazioni dimostra che in futuro si potranno sfruttare economie di diversificazione o di scala. L'AFF disciplina i dettagli mediante istruzioni.

*Art. 52a*

*Abrogato*

*Art. 53 Norme di riferimento*

(art. 10 e 48 LFC)

<sup>1</sup> La presentazione dei conti è retta dagli *International Public Sector Accounting Standards*<sup>2</sup> (IPSAS).

<sup>2</sup> Le deroghe sostanziali agli IPSAS sono disciplinate nell'allegato 2 e motivate nell'allegato del conto annuale.

*Art. 54*

*Abrogato*

*Capitolo 4, sezioni 2 e 4 (art. 55–60 e 64a–64d)*

*Abrogate*

*Art. 65 cpv. 2 e art. 65a*

*Abrogati*

*Art. 75 cpv. 2 lett. a<sup>ter</sup>, f e k–o<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> Essa emana istruzioni segnatamente:

- a<sup>ter</sup>. per la conservazione dei libri di commercio e dei documenti contabili (art. 31);
- f. per il disciplinamento della firma (art. 37);
- k. per la conclusione di contratti di leasing (art. 52 cpv. 2);
- l. per i principi d'iscrizione a bilancio e di valutazione, le prescrizioni in materia di pubblicazione e il consuntivo consolidato (art. 53);
- m.–o<sup>bis</sup>. *Abrogate*

II

<sup>1</sup> L'allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

<sup>2</sup> L'allegato 3 è abrogato.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

<sup>2</sup> [www.ifac.org/public-sector](http://www.ifac.org/public-sector)

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy  
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

**Deroghe del conto della Confederazione agli IPSAS**

N.	IPSAS	N.	Deroga
17	<i>Requisito per l'iscrizione all'attivo: utilità economica o potenziale di utilità economica per l'adempimento di compiti pubblici (Service Potential)</i>	17	Materiale d'armamento: sono iscritti all'attivo solo i sistemi principali previsti nei programmi d'armamento. Il rimanente materiale d'armamento iscrivibile all'attivo non viene iscritto a bilancio.
18	<i>Presentazione delle informazioni per segmento</i>	18	Si rinuncia a fornire una presentazione delle informazioni per segmento. Nel commento al conto annuale le uscite sono espone per settori di compiti. L'esposizione è tuttavia effettuata nell'ottica del finanziamento e non nell'ottica dei risultati e non fornisce indicazioni sui valori di bilancio.
23	Reddito derivante da operazioni non commerciali	23.1	I ricavi dell'imposta federale diretta sono contabilizzati secondo il principio che considera il momento in cui sorge il credito e non secondo il principio della conformità temporale. Per ragioni amministrative, i ricavi sono registrati un mese dopo che i Cantoni hanno emesso la fattura al contribuente.
		23.2	I ricavi dell'imposta sul valore aggiunto e della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) sono contabilizzati con un differimento di un trimestre.

## **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Ordinanza 2 sull'asilo dell'11 agosto 1999<sup>3</sup>**

*Titolo prima dell'art. 52a*

#### **Sezione 4: Collaborazione internazionale: disposizioni speciali per i crediti d'impegno nel settore della migrazione**

(art. 91 cpv. 7, 93 cpv. 1 lett. c e cpv. 2, 113 e 114 LAsi)

### **2. Ordinanza del 5 dicembre 2008<sup>4</sup> sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione**

*Art. 28 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b nonché cpv. 2*

<sup>1</sup> Per tutti i progetti di investimento del suo OCI nel campo della gestione immobiliare, il dipartimento di cui fa parte l'OCI chiede ogni anno un credito d'impegno con i seguenti ambiti di attribuzione:

- b. un credito d'impegno opportunamente articolato per tutti gli altri progetti di costruzione.

<sup>2</sup> Il credito d'impegno è chiesto in un messaggio separato relativo agli immobili. Il credito per il settore dei PF è chiesto mediante il messaggio sul preventivo.

### **3. Ordinanza del 14 agosto 1991<sup>5</sup> sull'attuazione di programmi e progetti ecologici d'importanza globale nei Paesi in sviluppo**

*Art. 1 Oggetto*

La presente ordinanza disciplina l'attuazione dei provvedimenti previsti nell'ambito dei crediti d'impegno per il finanziamento, nei Paesi in sviluppo, di programmi e progetti ecologici di importanza globale. Essa stabilisce segnatamente le competenze decisionali e finanziarie in quanto non disciplinate in altri atti normativi.

*Art. 5 cpv. 2 e 3*

<sup>3</sup> RS 142.312

<sup>4</sup> RS 172.010.21

<sup>5</sup> RS 172.018

<sup>2</sup> Ogni ufficio federale competente esegue esso stesso i controlli delle quote del credito d'impegno che gli sono assegnate.

<sup>3</sup> La DSA elabora semestralmente un compendio consolidato degli impegni e delle spese per la totalità del credito d'impegno. L'UF AFP fornisce all'uopo i dati necessari sui mezzi finanziari da esso amministrati.

*Art. 11 cpv. 3*

*Abrogato*

#### **4. Ordinanza del 17 febbraio 2010<sup>6</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze**

*Art. 9 cpv. 1 lett. d*

<sup>1</sup> L'AFF adempie i seguenti compiti particolari:

- c. gestisce il «Centro Prestazioni di servizi Finanze».

#### **5. Ordinanza del 2 dicembre 2005<sup>7</sup> sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario**

*Art. 6 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il DFAE è autorizzato a concludere con Stati o organizzazioni internazionali trattati internazionali in merito alla partecipazione della Svizzera a missioni di promozione civile della pace, all'invio di esperti e all'impiego dei fondi provenienti dai crediti d'impegno.

#### **6. Ordinanza del 21 dicembre 1988<sup>8</sup> per l'applicazione della Convenzione concernente l'aiuto alimentare dell'Accordo internazionale sul grano del 1986**

*Art. 2 Mezzi finanziari*

I mezzi necessari per l'applicazione della Convenzione sono iscritti nel preventivo del Dipartimento federale degli affari esteri e addebitati al credito d'impegno per la prosecuzione dell'aiuto internazionale umanitario della Confederazione.

<sup>6</sup> RS 172.215.1

<sup>7</sup> RS 172.220.111.9

<sup>8</sup> RS 916.111.311.2

**7. Ordinanza del 12 giugno 2015<sup>9</sup> sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fidejussioni alle piccole e medie imprese**

*Art. 16*

Il DEFR decide in merito alla liberazione di crediti entro i limiti dei crediti d'impegno conformemente all'articolo 8 capoverso 1 della legge.

**8. Ordinanza del 12 dicembre 1977<sup>10</sup> su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali**

*Art. 2 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> Rientrano nella competenza degli uffici federali:

- b. La gestione dei crediti d'impegno;

*Art. 8 cpv. 3*

<sup>3</sup> La DSC coordina il complesso dell'aiuto finanziario multilaterale, in particolare la preparazione degli affari del Consiglio federale e del Parlamento. Amministra i crediti d'impegno.

<sup>9</sup> RS 951.251

<sup>10</sup> RS 974.01